

d'el buon criterio del signor ministro sulla materia delle bonifiche, non insisto sulla mia prima e sulla subordinata proposta innanzi enunciate.

PRESIDENTE. Il deputato De Donno ha la parola.

DE DONNO. A me basta solo sottomettere alla Camera che la petizione mirava ad impedire l'effetto d'una sentenza, riguardava un affare contenzioso giudiziario. Quindi non credo che si voglia seriamente sostenere che dove il magistrato ha pronunziato, la Camera debba intervenire.

Quindi, senza andare in altre parole, prego la Camera a votare l'ordine del giorno puro e semplice.

La Camera rispetta troppo sè stessa per non invadere altri poteri.

MINERVINI. Domando la parola per uno schiarimento.

TORRE. Non occorre, vi sono lumi a sufficienza. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Io sono d'avviso che allo stato delle cose la Camera non debba prendere nessuna deliberazione, in quantochè il municipio ha già ottenuto quello che voleva ottenere e d'altra parte non sarebbero buone le ragioni dell'onorevole De Donno. (*Conversazioni*)

Quando trattasi di liti vertenti fra privati e privati, non v'ha dubbio, sarebbe assurdo invocare una provvidenza amministrativa o ricorrere contro il Ministero che abbia negato tale provvidenza. Ma la cosa non è così quando verta lite fra un privato e l'amministrazione pubblica. Se l'amministrazione sostiene una lite ingiusta, si può benissimo ricorrere al Parlamento onde si censuri l'amministrazione, poichè sostenere una lite è un atto amministrativo che cade sotto la censura della Camera; la cosa è per sè evidente.

Per queste ragioni, quando un municipio dovesse sostenere una lite ingiusta potrebbe ricorrere contro il Ministero.

Ma sul fatto concreto per me credo che non si debba prendere deliberazione di sorta, perchè si è già provveduto.

Questa sola osservazione voleva fare intorno a quanto ha detto l'onorevole ministro sul decreto regio pubblicato in questi giorni nella *Gazzetta Ufficiale d'Italia*, col quale si restituivano ad alcuni comuni delle provincie meridionali dei beni. Io credo che vi sarebbe stato bisogno di apposita legge del Parlamento.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. L'onorevole deputato mi perdoni; il decreto del 1855 non aveva punto incamerato i beni dei comuni, ma aveva semplicemente detto che sarebbero aggregati all'amministrazione delle bonifiche e che quando la bonifica sarebbe finita, i beni dei comuni sarebbero quotizzati, il che significa restituirli ai comuni per ripartirsi come si ripartiscono tutti gli altri demanii, ovvero colonizzarsi, il che era quasi una semplice espressione di desideri, perchè di fatto non c'è quasi altro esempio di colonia che questo.

Non si può dunque attribuire gran valore, come crede l'onorevole Di San Donato, a quella parola *colonizzare*, perchè era un'alternativa, cioè una facoltà che si riservava. In quanto poi alla piccola colonia che richiama ancora il mio esame, non saprei dire al momento, se si debba reputare un incameramento o piuttosto una dotazione della colonia quella concessione di terra per la quale la sentenza del tribunale è stata pronunziata.

Ma il decreto non è menomamente incostituzionale perchè non fa che dar esecuzione al decreto del 1855 il quale aveva detto *quotizzarsi*, e solo aveva poco giustamente fatta una distinzione tra i privati ed i comuni.

Se dopo bonificato si restituisce ai comuni e si lasciano debitori verso il tesoro di quel di più che devono, perchè non usare la stessa norma per i comuni e non restituire loro i beni chiamandoli debitori verso il tesoro di quello che potevano aver importato le bonifiche?

Il decreto adunque non ha fatto che rimettere le cose nei loro veri termini di equità e di giustizia, e quindi è tutt'altro che incostituzionale.

DE DONNO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE DONNO. La petizione riguarda semplicemente un reclamo per ottenere cosa per la quale è intervenuta una sentenza.

La questione del demanio ed il decreto del quale la Commissione non poteva avere scienza quando decise, non entrano nella disamina della petizione che vorrebbe impedire il corso degli atti giudiziari. La Camera su la petizione non ha nulla e decidere, e quindi la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice sulla questione che si vorrebbe sollevare per la legalità od illegalità del decreto e sui suoi effetti, per lo meno, non è il momento, e quando non se ne voglia lasciare la cura ai tribunali si potrà farne una interpellanza.

PRESIDENTE. Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

CAPONE. Malgrado la calorosa raccomandazione dell'onorevole De Donno, perchè la Camera si affretti a passare all'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione della quale si tratta, io sono obbligato di cogliere l'occasione ch'essa mi porse per chiamare l'attenzione del Ministero sulle conseguenze del decreto del quale parlava or ora l'onorevole San Donato, e questo non solo in rapporto alla questione della quale adesso si tratta, ma anche in rapporto a quell'altro che dirò.

A parer mio, se il decreto ultimo dell'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio si debbe applicare pure alle bonificazioni che sono oggetto della petizione in discorso, debbe di necessità aver soddisfatto a quanto questa petizione domanda, ed a quanto la sentenza fin qui non eseguita aveva prescritto.

In altri termini, il decreto deve non solo aver facilitata l'esecuzione del giudicato, ma deve di più aver tolto